



Protezione Ambiente Sicurezza
Studio associato professionale

Via Lana, 1 – 25020 FLERO (Brescia)
Telefono 030.3583956
Fax 030.3583957
www.studiopas.it
e-mail : info@studiopas.it
Partita IVA : 03539590178

CIRCOLARE N° 11 DEL 21 LUGLIO 2010

E' STATO ELIMINATO IL CPI??

Nella seduta del 15 luglio u.s. il Senato ha dato il via libera alla manovra economica, convertendo in legge, con le modifiche apportate dal maxi emendamento presentato dalla maggioranza, il DL 31.05.2010 n 78, sulle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, e martedì 20 luglio questo decreto è stato approvato dalla Camera dei Deputati.

Il provvedimento certifica la sostanziale abrogazione del certificato di prevenzione incendi, introducendo infatti la cosiddetta SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) che, sostituendo la precedente DIA (dichiarazione di inizio attività) si spinge ben oltre, fino ad abrogare in sostanza l'obbligo di ottenimento del famoso documento autorizzativo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

Si tratta di una procedura semplificata, che amplia il ricorso all'autocertificazione. Nonostante sia prevista la presentazione degli elaborati tecnici, utili per consentire i controlli da parte delle amministrazioni competenti, le autocertificazioni possono sostituire l'acquisizione dei pareri e le verifiche preventive effettuate dagli enti appositi.

La Scia consente di iniziare i lavori dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione preposta, ferma restando la possibilità di quest'ultima di effettuare verifiche in corso d'opera. Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l'amministrazione può adottare provvedimenti di divieto entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio – assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.

Con l'introduzione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), infatti, sembra proprio che le procedure di prevenzione incendi fissate dal DPR 37 del 1998 possano essere sostituite dall'invio della documentazione di autocertificazione, asseverazione ecc.

Al momento, dato che il testo prevede alcune esclusioni che potrebbero riguardare anche casi specifici, aspettiamo il testo del decreto per capire se ed in quale misura le procedure attuali saranno modificate. In ogni caso, il testo approvato dal Senato prevede che entro 12 mesi dalla conversione del decreto legge dovranno essere modificate le attuali normative, secondo dei criteri stabiliti dal decreto legge.